

## Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia

(2000/C 45/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio <sup>(2)</sup> (in appresso denominato «regolamento di base», secondo la quale le importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

### 1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2000 dalla Euro-métaux (in appresso definita «denunciante») per conto dei produttori che rappresentano gran parte, vale a dire il 77 %, della produzione comunitaria totale di fogli e nastri sottili di alluminio per la casa (in appresso definiti «prodotto in questione»).

### 2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping sono i fogli e nastri sottili di alluminio di spessore non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di fabbrica di larghezza non superiore ai 650 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 7607 11 10. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

### 3. Denuncia di dumping

Dato che per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese e la Russia il valore normale sarà stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il denunciante ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo applicato in un paese terzo ad economia di mercato.

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi applicati al prodotto in questione per l'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

### 4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia sono aumentate globalmente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Ha asserito che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno fra l'altro avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, provocando notevoli effetti negativi sulle prestazioni globali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

### 5. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

#### a) Questionari

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori, agli importatori, alle associazioni dei produttori esportatori e degli importatori citati nella denuncia nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Russia.

I produttori esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono menzionati nella denuncia. Qualora non siano menzionati nella denuncia, devono chiedere al più presto, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati e pervenire alla Commissione su carta entro la scadenza di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax e/o di telex della parte interessata. In alternativa, il questionario può essere richiesto alle autorità nazionali del paese esportatore.

#### b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova. Tali informazioni devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso.

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

#### c) Selezione del paese terzo a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere la Turchia come paese terzo a economia di mercato appropriato onde stabilire il valore normale per la Repubblica popolare cinese e la Russia. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 7, lettera b), del presente avviso.

#### d) Status di paese a economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Russia che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

quindi i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 7, lettera c) seguente. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Russia, nonché alle autorità cinesi e russe.

## 6. Interesse della Comunità

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio, l'adozione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità; l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni rappresentative degli utilizzatori possono, entro il termine generale di cui al punto 7, lettera a), del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo saranno prese in considerazione unicamente se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova oggettivi.

## 7. Termini

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate conformemente ai seguenti paragrafi devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono pervenire alla Commissione entro i termini di cui sotto.

### a) Termine generale

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e trasmettere informazioni, se non altrimenti specificato, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro la stessa data le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione. Il termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non nominate nella denuncia, che pertanto, nel loro interesse, sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

### b) Termine specifico per la scelta del paese terzo a economia di mercato

Le parti che desiderino presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia che, come risulta dal punto 5, lettera c), del presente avviso, è presa in considerazione quale paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese e la Russia, devono trasmettere le loro osservazioni entro 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

### c) Termine specifico per presentare le richieste di status di paese a economia di mercato

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di paese a economia di mercato di cui al punto 5, lettera d), devono essere presentate per iscritto entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di apertura.

### d) Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale Commercio  
Direzioni C ed E  
DM 24 — 8/37  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex: COMEU B 21877

## 8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.